



**Regolamento in materia  
di cooperazione culturale e scientifica interuniversitaria**  
*(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/03/2022)*

## **Art. 1. Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le procedure relative agli accordi di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università Telematica degli Studi IUL e gli altri Atenei e Centri di ricerca esteri. L'Ateneo promuove i rapporti di collaborazione culturale e scientifica favorendo la dimensione internazionale degli studi e della ricerca e promuovendo il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo.

## **Art. 2 Finalità**

Per favorire il processo di internazionalizzazione, l'Università Telematica degli Studi IUL intrattiene rapporti con Atenei, Istituzioni e Centri di ricerca esteri, con l'obiettivo di sviluppare attività congiunte di ricerca e di didattica e di favorire lo scambio di docenti e studenti. Lo sviluppo delle collaborazioni internazionali costituisce infatti un obiettivo strategico dell'Ateneo e la formalizzazione di tali rapporti avviene attraverso la stipula di accordi di cooperazione.

L'Università incoraggia infatti forme di collaborazione che hanno lo scopo di sviluppare l'innovazione attraverso la ricerca scientifica e costruire nuove sinergie per la realizzazione di percorsi formativi integrati nei settori strategici delle discipline scientifiche pedagogiche, tecnologiche, linguistiche, giuridiche, economiche, delle scienze motorie e umanistiche.

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di una realtà accademica che permetta:

- agli studenti dell'Ateneo di acquisire le competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro a livello internazionale;
- agli studenti stranieri di poter studiare e fare ricerca nel nostro Ateneo attraverso una offerta formativa di qualità ed adeguata e la disponibilità di servizi che permettano loro di soddisfare le loro esigenze in termini di accoglienza e di conoscenza;
- ai ricercatori la costituzione di una rete capace di trasformare i risultati della ricerca e dell'innovazione in un contesto sempre più internazionale;
- ai docenti di sviluppare contatti e collaborazioni che permettano all'università Telematica degli Studi IUL di entrare a fare parte di reti con dimensioni internazionali in grado di offrire nuove opportunità;
- la realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse;
- di favorire lo scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche di interesse per le Istituzioni coinvolte;
- di promuovere iniziative comuni come convegni, seminari, incontri di studio, etc.;
- di consentire l'uso reciproco degli strumenti di ricerca e accesso alle strutture delle Istituzioni coinvolte;
- di realizzare percorsi formativi congiunti.

## **Art. 3 Contenuto degli accordi e condizioni di reciprocità**

Gli strumenti da utilizzare per l'attivazione della collaborazione sono:

- **Accordo Quadro:** sancisce l'interesse delle Istituzioni coinvolte a collaborare attraverso i mezzi della cooperazione interuniversitaria.
- **Protocollo Esecutivo:** può essere stipulato successivamente o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Il Protocollo Esecutivo definisce e regola le specifiche azioni da intraprendere in relazione alla singola iniziativa.

Negli Accordi Quadro è stabilito:

il quadro di riferimento entro cui si svilupperà la collaborazione tra le Università, che potrà concretizzarsi in tutti i campi e le discipline di comune interesse e che si articolerà concretamente in accordi specifici (Protocolli esecutivi), nei quali verranno definiti gli scopi della cooperazione culturale e scientifica, le modalità del suo svolgimento, le responsabilità e i risultati attesi.

Nei Protocolli Esecutivi sono stabiliti:

- a. i settori di ricerca e/o didattica, oggetto dell'accordo;
- b. gli ambiti e le modalità di attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo;
- c. indicazione docente responsabile;
- c. le modalità di scambio del personale docente e degli studenti;
- d. le condizioni in materia di assicurazione e di spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.
- e. La durata dell'accordo (da 1 a 5 anni);
- f. eventuale contributo finanziario.

La collaborazione avviene sulla base del reciproco vantaggio, con riserva di definire per mutuo consenso altre aree specifiche di collaborazione.

Per quanto riguarda le spese, vige il regime di reciprocità. Pertanto, le spese relative allo scambio di studiosi sono gestite caso per caso e anno per anno nei singoli Protocolli Esecutivi,

Qualora non venga disposto diversamente, l'Università ospitante contribuisce ai costi relativi al vitto ed all'alloggio, mentre l'Università di provenienza contribuisce ai costi relativi al viaggio.

Per quanto riguarda la mobilità extraeuropea, ogni individuo in mobilità coinvolto nell'accordo può accendere autonomamente una polizza che copre le spese mediche per il periodo di soggiorno all'estero. Per quanto attiene la polizza assicurativa riguardante gli infortuni sul lavoro, i docenti dell'Università Telematica degli Studi IUL, sono coperti dalla polizza INAIL, mentre i docenti stranieri devono provvedere autonomamente.

Per procedere al rinnovo dell'Accordo è necessario acquisire la disponibilità dell'Istituzione partner e, successivamente, seguire l'iter sopra descritto. Relativamente al rinnovo si suggerisce di motivare la richiesta allegando una relazione che descriva le attività realizzate.

#### **Art. 4 Procedura di attivazione**

Gli accordi di cooperazione culturale e scientifica interuniversitari sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa proposta del Senato Accademico.

#### **Art. 5 Eventuale contributo finanziario**

Per dare attuazione agli Accordi di cui sopra e per promuovere la mobilità, possono essere previsti, in relazione al singolo Protocollo Esecutivo, interventi di natura economica, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale.

#### **Art. 6 Norme finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentarie in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello alla pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.